

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01784 del 24/09/2024

Proposta n. 1799 del 17/09/2024

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Paola Scialanga, in qualità di presidente di consorzio, relativamente all'aggregato edilizio sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 97 Part. 99, 100, 102, 107, 108 e 109 - ID 8900

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Paola Scialanga, in qualità di presidente di consorzio, relativamente all'aggregato edilizio sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 97 Part. 99, 100, 102, 107, 108 e 109 - ID 8900

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023, con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della ricostruzione privata;
- all'articolo 70, comma 2, del medesimo è stato stabilito che *“In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo”*;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024, *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”*, all'art. 1 è stato disposto che *“Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la*

presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2024, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020. 2. All’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “alla data del 30 giugno 2024” 3. All’articolo 2, commi 2 e 3 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” sono soppresse;

CONSIDERATO, ALTRESI’, che:

con istanza depositata su piattaforma informatica Mude con n. 1205700200000288382022, acquisita al protocollo interno con n. 1304729 del 20/12/2022, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell’Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., per conto della Sig.ra Paola Scialanga, in qualità di presidente di consorzio, relativamente all’aggregato edilizio sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 97 Part. 99, 100, 102, 107, 108 e 109 - ID 8900;

DATO ATTO che:

con nota prot. n. 61436 del 18/01/2023, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell’espletamento dell’istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione, nonché della sussistenza dei requisiti per l’accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento in attesa dell’acquisizione agli atti di quanto richiesto;

DATO ATTO, ALTRESÌ, che:

con nota prot. 1079763 del 05/09/2024, alla quale si rimanda per il dettaglio, stante il perdurare delle criticità e delle carenze documentali evidenziate con la sopra richiamata comunicazione, non sanate dall’integrazione acquisita con prot. n. 844731 del 01/07/2024, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della menzionata nota per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VERIFICATO che:

il termine di cui all’art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

DECRETA

per gli effetti di quanto esposto in narrativa che qui s'intende integralmente richiamato

- il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso residenziale, ai sensi dell'Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Paola Scialanga, in qualità di presidente di consorzio, relativamente all'aggregato edilizio sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in N.C.E.U. al Fg. 97 Part. 99, 100, 102, 107, 108 e 109 - ID 8900.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante

Copia



ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € ----- (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Amatrice
Frazione	Retrosi, n. 66 e altri
Richiedente	Paola Scialanga
Professionista	Marco Zaroli
Dati Catastali	Fg. 97 Part. 99, 100, 102, 107, 108 e 109

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: **1205700200000288382022**

USR

ID Istanza: 8900

Protocollo: 1304729 del 20/12/2022 - 844731 del 01/07/2024 (Variante all'istanza)

Istruttore: Primo Desideri

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020) sì no

Controllo¹ (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare preventivo

Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì no

Tipologia di intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	<input type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/ Demolizione e ricostruzione	<input checked="" type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	<input type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input checked="" type="checkbox"/>

¹ Artt. 70 e 76 del T.U.R.

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dalla Sig.ra Paola Scialanga relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 97, mappale 99, 100, 102, 107, 108 e 109 - ID 8900.

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/12/2022 con prot. 1304729 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni gravi per conto della Sig.ra Paola Scialanga, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice, distinto in Catasto al foglio 97, mappale 99, 100, 102, 107, 108 e 109, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. 61436 del 18/01/2023, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2 dell'Ordinanza128/2022;
- con nota Prot. 844731 del 01/07/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GE.DI.SI.) ha trasmesso una variante all'istanza;
- con nota Prot. 1079763 del 05/09/2024, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di variante, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 12/09/2024

L'istruttore di competenza:

Ing. Primo Desideri